

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE soc.cons. ar.l.
Via Porta Stella 47/49 – 91011- Alcamo (TP)
Codice Fiscale e Partita IVA 02412500817
www.galgolfodicastellammare.eu Tel/fax 092426090
p.e.c.: galgolfodicastellammare@pec.it E-mail: info@galgolfodicastellammare.eu



BANDO PUBBLICO

Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP):

GOLFO DI CASTELLAMMARE

AMBITO TEMATICO: INCLUSIONE SOCIALE DI SPECIFICI GRUPPI SVANTAGGIATI E/O MARGINALI

AZIONE PAL: 3.1

MISURA 16

“COOPERAZIONE”

SOTTOMISURA 16.9

“SOSTEGNO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI L’ASSISTENZA SANITARIA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE, L’AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE”

INDICE

Premessa e riferimenti normativi	3
Art. 1 - Dotazione finanziaria.....	5
Art. 2 - Obiettivi	5
Art. 3 - Beneficiari.....	6
Art. 4 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	7
Art. 5 - Complementarietà con altri strumenti finanziari europei.....	8
Art. 6 – Interventi ammissibili	9
Art. 7 – Spese ammissibili.....	9
Art. 8 - Interventi e spese non ammissibili.....	13
Art. 9 - Localizzazione	13
Art. 10 – Criteri di selezione e priorità	14
Art. 11 – Intensità di aiuto e massimali di spesa	16
Art. 12 – Impegni ed obblighi del beneficiario	17
Art. 13 – Modalità di attivazione e accesso all’azione.....	19
Art. 14 – Domanda di sostegno.....	19
Art. 15 – Documentazione.....	20
Art. 16 – Procedimento amministrativo.....	22
Art. 17 – Ricevibilità.....	22
Art. 18 – Ammissibilità e valutazione.....	22
Art. 19 - Formulazione della graduatoria	23
Art. 20 - Provvedimenti di concessione del sostegno.....	24
Art. 21 – Tempi di esecuzione e proroghe.....	24
Art. 22 – Varianti.....	25
Art. 23 – Domanda di pagamento.....	26
Art. 24 - Anticipo	27
Art. 25 – Stato di avanzamento (SAL).....	27
Art. 26 - Saldo.....	29
Art. 27 - Ricorsi	30
Art. 28 – Controlli e sanzioni	30
Art. 29 – Disposizioni finali	31
Art. 30 – Trattamento dei dati personali.....	32

Premessa e riferimenti normativi

La Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, modificato dall’ultima Decisione CE C(2019) 9229 del 16.12.2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014 - 2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea.

Il presente bando, approvato con delibera del CdA del 12/06/2020, disciplina l’attuazione dell’avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “**GOLFO DI CASTELLAMMARE**” - **Azione del PAL 3.1** che attiva la sottomisura 16.9 “*Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare*” del PSR Sicilia 2014-2020.

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

- Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
 - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
 - Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, successivamente modificato con decisione C(2016) n.8969 del 20/12/2016, adottato dalla giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017, modificato con Decisione di esecuzione CE C(2017) n. 7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 2 del 23 gennaio 2018, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 30 gennaio 2018, che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020;
 - Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
 - Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.I.
 - Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i..
 - DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo

- il DDG n. 2776 del 26.09.2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “GOLFO DI CASTELLAMMARE” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario
- Convenzione stipulata in data 09/03/2018 tra il GAL Golfo di Castellammare e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Golfo di Castellammare
- Le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP)
- DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le “Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata
- DDG n. 623 del 16.04.2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stata approvata la versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “GOLFO DI CASTELLAMMARE”.

Art. 1 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) prevista per l’attuazione dell’Azione 3.1 del PAL è pari a Euro 250.000,00, di cui FEASR € 151.250,00.

Art. 2 Obiettivi

Lo scopo dell’Azione 3.1 sarà quello di favorire l’aggregazione di imprese attraverso la **costituzione di un Gruppo di Cooperazione volto all’inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati e/o marginali**, mettendo in rete imprese di più settori dello sviluppo economico, in modo da poter creare una stretta correlazione tra gli ambiti tematici della SSLTP.

L’Azione, pertanto, promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale tra agricoltori, allevatori, enti pubblici, enti gestori del territorio e altri soggetti privati finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica e sociale delle zone rurali.

Nello specifico, la sottomisura prevede la creazione di forme di cooperazione finalizzate a:

- valorizzare il capitale umano dei territori rurali, sostenendo e implementando reti rurali capaci di promuovere progetti innovativi con finalità sociali e ambientali;
- promuovere il mantenimento e lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura urbana e periurbana delle aree rurali (ad esempio, sostegno alla nascita, alla vitalità e alla salubrità degli orti urbani

delle aree rurali, valorizzazione delle funzioni di contenimento dell'espansione urbanistica e di luoghi privilegiati per l'integrazione tra mondo urbano e rurale delle aziende agricole che insistono in aree periurbane, contrasto alla frammentazione dei fondi);

- sostenere l'agricoltura sociale e i servizi socio educativi ed assistenziali connessi, volti a sviluppare servizi rivolti alle comunità locali-riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'inclusione sociale di fasce deboli e categorie svantaggiate, lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi, lo svolgimento di attività educativo - assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale attraverso attività di "welfare rurale", con lo scopo di valorizzare l'aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole. I progetti di cooperazione dovranno garantire l'avviamento di servizi di utilità sociale, socio-sanitaria ed educativa dei soggetti deboli e/o svantaggiati, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale anche attraverso lo svolgimento di attività di terapia assistita (pet-therapy, orti cultural therapy, agro terapia, arte terapia, ippoterapia, ecc.), e/o di re-inserimento sociale e lavorativo da realizzarsi presso le aziende agricole.
- sostenere e sviluppare altri servizi essenziali per le popolazioni rurali, al fine di migliorare la vivibilità e la qualità della vita nelle zone rurali, favorendo la permanenza della popolazione delle stesse (ad esempio attività di fruizione del territorio e delle risorse ambientali).

L'Azione 3.1 contribuisce direttamente alla FA 6a e indirettamente alla FA 1a, 2a, 6b e agli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e all'innovazione.

Art. 3 Beneficiari

I beneficiari sono gruppi di cooperazione (G.C.), composti da agricoltori, imprese agro-alimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati aventi sede operativa all'interno di uno dei comuni del GAL.

Ad ogni forma di cooperazione devono partecipare almeno tre soggetti di cui almeno un'impresa agricola, agroalimentare o forestale (con codice di attività ATECO principale agricolo o agroalimentare) con almeno una propria unità produttiva interessata dagli interventi previsti dal progetto nell'area del GAL Golfo di Castellammare.

Per gruppo di cooperazione, di seguito "GC", si intende un raggruppamento tra operatori dei settori di cui sopra e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.

Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati) la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali così come previsto dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – Parte FEASR approvate con DDG n. 3793 del 27.12.2018.

I partenariati possono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno o devono impegnarsi a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile.

In caso di gruppo di cooperazione non ancora costituito, ciascun partner dovrà costituire e/o aggiornare presso una struttura abilitata il proprio fascicolo aziendale secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni con la relativa costituzione dei vincoli associativi.

Il gruppo già costituito prima della presentazione della domanda di sostegno dovrà costituire e aggiornare presso una struttura abilitata il proprio fascicolo aziendale secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni a cui dovranno essere associati i fascicoli aziendali dei singoli soci.

Art. 4 **Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**

La sede operativa dell'operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente nelle aree rurali intermedie (Aree C) e nelle aree rurali ad agricoltura intensiva (Aree B) interessate alla precedente programmazione LEADER 2007/2013 del PSR Sicilia 2014/2020, all'interno di uno dei comuni del GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE.

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti dai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa. In particolare, ciascuna forma aggregativa deve:

1. essere costituita da almeno tre soggetti, che svolgano attività previste nell'ambito del presente bando e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
2. assicurare al suo interno la presenza di almeno un'impresa agricola, in forma singola o associata;
3. in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivere un accordo di partenariato, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto, che definisca in modo puntuale:
 - la ripartizione di attività, competenze e responsabilità tra i partner;
 - eventuali penalità in caso di recesso anticipato rispetto alla conclusione del progetto;
 - l'intervento o il servizio da offrire alla comunità rurale del GAL Golfo di Castellammare;
 - gli impegni assunti, nel rispetto di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario";L'accordo deve essere predisposto sulla base del modello allegato al presente bando. Il costituendo partenariato deve essere rappresentato da un partner designato come "capofila", al quale deve essere conferito mandato con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno e per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando, ivi comprese quelle di interfaccia con il GAL. Qualora pertinente, andrà prodotta copia degli atti con i quali i competenti organi di eventuali enti pubblici deliberano la partecipazione al progetto e eventuali oneri a carico.
4. dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
5. presentare un progetto di cooperazione finalizzato all'avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata compresa tra i 12 e i 24 mesi;

6. costituire e aggiornare presso una struttura abilitata il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito, dovrà essere aperto, aggiornato e validato per ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la propria consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la propria posizione anagrafica; il fascicolo deve essere redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Il progetto di cooperazione, sulla base del modello allegato al bando, deve riportare i seguenti contenuti minimi:

1. lista dei soggetti partecipanti al partenariato con l'indicazione delle relative competenze, attività e responsabilità;
2. descrizione puntuale degli obiettivi progettuali;
3. illustrazione puntuale dell'intero processo di realizzazione e del modello di governance del partenariato che si intende utilizzare;
4. descrizione dei risultati che si intendono conseguire con le attività di cooperazione e del contributo che il progetto stesso offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
5. indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
6. descrizione delle modalità di disseminazione e divulgazione dei risultati del progetto;
7. cronoprogramma;
8. piano finanziario, articolato per annualità, attività e partner.

Ogni soggetto può essere capofila di un solo partenariato, pena l'esclusione dei partenariati per i quali ricopre tale ruolo.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico deve essere garantito il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Deve essere garantito, inoltre, il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici e alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011.

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è di punti 30.

Art. 5

Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

L'Azione avrà una complementarietà con le seguenti Azioni del PAL afferenti al PSR Sicilia 2014/2020: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Inoltre, nella logica CLLD, l'Azione avrà una complementarità con le seguenti azioni GAL a valere sul PO FERS: 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Gli interventi proposti, inoltre, dovranno essere coerenti con le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014/2020 capitolo 14, come previsto dalle Disposizioni attuative (parte specifica) della sottomisura 16.9 "*Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare*" del PSR Sicilia 2014-2020.

Art. 6

Interventi ammissibili

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati conformemente alla strategia di sviluppo locale del GAL Golfo di Castellammare e sono ubicati nei Comuni del territorio del GAL.

Nell'ambito della sottomisura 16.9 sono ammissibili i seguenti interventi:

- animazione della zona interessata (incontri, focus group, ecc.) finalizzata al coinvolgimento del maggior numero di soggetti aderenti al partenariato e alla condivisione delle conoscenze tra i soggetti di un determinato territorio volta alla definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo; nel caso di poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- predisposizione e realizzazione del progetto di cooperazione, volto ad attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, ad affrontare il tema della formazione e inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli e/o svantaggiati, mediante attività afferenti a pratiche agricole, alla valorizzazione del paesaggio e ad attività artistiche e/o culturali legate al mondo rurale;
- costituzione del partenariato e predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.); nel caso di poli e reti già esistenti, che intraprendono una nuova attività, saranno ammissibili esclusivamente gli interventi connessi all'attuazione del progetto di cooperazione proposto;
- attività promozionale e divulgativa dei risultati ottenuti.

Art. 7

Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Con la presente sottomisura si finanziano esclusivamente i costi della cooperazione, coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura, necessari e direttamente legati alla stessa.

I costi ammissibili nell'ambito della presente azione sono i seguenti:

- costo dell'animazione della zona interessata volta a rendere fattibile il progetto di cooperazione: vi rientrano, ad esempio, le spese di missioni e trasferte direttamente legate all'attività di animazione, spese per l'organizzazione di focus group, seminari, workshop, gruppi di lavoro tematici, materiale informativo, video divulgativi, elaborati tipografici, siti web, ecc.;
- spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di predisposizione dei relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);

- servizi esterni e/o consulenze esterne qualificate per la realizzazione di specifiche attività previste (quali, ad esempio, analisi sulla salubrità del terreno e dell'aria degli orti urbani e/o periurbani, consulenze nel settore per il recupero delle situazioni di disagio, dell'inclusione sociale, ecc.) ed eventuali licenze e software connessi alla realizzazione del progetto;
- costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall'atto della cooperazione, quali, a titolo esemplificativo:
- costi di funzionamento del partenariato (ad esempio, coordinamento del gruppo);
- costi del personale dedicato all'attività progettuale (ad esempio, unità lavorative contrattualizzate);
- missioni e trasferte del personale dedicato alle attività progettuali;
- gestione e aggiornamento sito web;
- costi delle attività promozionali inclusi i costi strettamente necessari per le attività di disseminazione e divulgazione dei risultati ottenuti.
- i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali ad esempio quelli connessi alla ristrutturazione, all'ampliamento o all'adeguamento di fabbricati aziendali da destinare ad attività socio-assistenziali, all'acquisto di attrezzature o di altri materiali. Per questi costi si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle corrispondenti misure/operazioni del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 (così come previsto dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD –Parte FEASR approvate con DDG n.3793 del 27/12/2018).

Per quanto riguarda le procedure per le spese materiali e immateriali realizzate da privati si rimanda comunque al paragrafo 6.1 e 6.2 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale, al paragrafo 6.3 delle stesse in caso di Enti pubblici e alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell'allegato 4 del P.S.R. Relativamente ai **costi diretti**, (ove pertinente) fare specifico riferimento ai prezziari regionali per:

- opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale, Decreto 20/2/15 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 25/02/2015;
- opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezzari regionali vigenti, con una decurtazione del 10% (Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019, approvato con Decreto 16 gennaio 2019, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 5 dell'1 febbraio 2019 (n. 8) e comunque quello vigente al momento della pubblicazione del bando);
- tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari (elenco prezzi per i cantieri di lavoro dell'Assessorato Lavori Pubblici) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione (Decreto Assessorato Lavoro e Lavori Pubblici 14/10/2009 in GURS n. 49 del 23/10/2009). A riguardo, il GAL si riserva di valutare la congruità dei costi previsti.

- Spese generali, ammissibili sino al limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso.

Art. 7.1

Investimenti immateriali

Con particolare riguardo agli investimenti immateriali (onorari di professionisti, la cui competenza professionale deve essere desumibile dal curriculum vitae; acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune, ecc.), è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Per valutare la congruità dei costi relativi ad incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione, si deve fare riferimento ai parametri indicati nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020 o, in via residuale, ai parametri indicati nelle circolari n. 41/2003 del 05/12/2003 e n. 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora non sia possibile riferirsi ai documenti sopra citati, è possibile fare riferimento alle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da altre Amministrazioni regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti dell'area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i.. Con specifico riguardo alle professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. L'affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20/07/2012 o al D.M. n. 55 del 10/03/2014, riportando la dicitura "*la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012*" oppure "*la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014*".

Deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Art. 7.2
Missioni e trasferte

Sono ammesse le spese sostenute per missioni e trasferte solo se strettamente necessarie ed esplicitamente motivate per lo svolgimento delle attività previste dal presente Bando.

Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e devono rispettare comunque i limiti indicati nella Circolare n° 10 del 12/05/2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n° 11 del 07/04/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

Art. 7.3
Spese generali

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente collegate all'intervento finanziato e necessarie per la sua attuazione, effettivamente sostenute e certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all'intervento finanziato con la sottomisura. In ogni caso, saranno riconosciute solo le spese generali debitamente rendicontate ed eseguite con modalità di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità finanziaria.

Le spese generali non possono superare la soglia del 12% del costo totale del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento e comprendono:

- a) costi per la predisposizione del progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; i costi relativi agli studi di fattibilità sono ammissibili nel limite massimo del 3% del totale dell'importo del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento;
- b) spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle e spese notarili per la costituzione del partenariato; altre spese di costituzione, comprese spese amministrative e di predisposizione dei relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);
- c) spese per materiale di consumo, ossia per materiali che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di cooperazione, comprendenti ad esempio i materiali di cancelleria o altri necessari per le attività, sino al limite massimo del 2% dell'importo totale ammesso a finanziamento;
- d) spese amministrative, ivi comprese quelle per la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato al progetto di cooperazione;
- e) canone di locazione della struttura, sino al limite massimo del 5% dell'importo totale ammesso a finanziamento;
- f) utenze (ad esempio, telefoniche, elettriche) necessarie per l'esercizio della cooperazione;
- g) costi per utilizzo di arredi e attrezzature, in particolare per noleggio e/o quota di ammortamento proporzionali alla durata del progetto, sino al limite massimo del 3% dell'importo totale ammesso a finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 29/10/1974 e dal D.M. del 31/12/1988;
- h) spese per azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

Per i noleggi delle attrezzature di cui al superiore punto g) e per l'acquisizione dei materiali di consumo di cui al superiore punto c), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del materiale o servizio, devono riportare almeno il prezzo di listino, l'eventuale prezzo scontato, la modalità di pagamento, i tempi di consegna e il periodo di validità del preventivo.

Art. 8

Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute da un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere;
- spese sostenute e/o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- il rimborso dell'IRAP, in relazione al costo del personale;
- le spese di cui all'art. 45, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e nelle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.

Art. 9

Localizzazione

L'Azione prevede interventi nelle aree rurali intermedie (Aree C) e nelle aree rurali ad agricoltura intensiva (Aree B) interessate alla precedente programmazione LEADER 2007-2013, esclusivamente dei Comuni facenti parte del GAL Golfo di Castellammare, di seguito elencati:

N.	Comune	Prov.	Classificazione area
1	Alcamo	TP	C
2	Balestrate	PA	B
3	Borgetto	PA	C
4	Cinisi	PA	C
5	Partinico	PA	B
6	Terrasini	PA	B
7	Trappeto	PA	B
8	Ustica	PA	C

Art. 10
Criteria di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma PSR Sicilia 2014/2020 alla data di pubblicazione del presente avviso e dei criteri aggiuntivi previsti dal GAL e approvati dall'Amministrazione (AdG) con nota protocollo n. 23376 del 05/06/2020 in attuazione della SSLTP approvata.

Per la predisposizione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

La tabella riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi; l'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.

Pertanto, le domande di sostegno verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI SELEZIONE – RIFERIMENTO INTERVENTI REGIONALI				
PRINCIPIO DEI CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO MAX ASSOCIATO	DESCRIZIONE CRITERIO		PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO
Rilevanza del partenariato in termini di numero di soggetti coinvolti (max 15 punti)	Numero dei soggetti coinvolti (max 4 punti)	da 3 a 4	1	Progetto
		da 5 a 7	2	
		da 8 a 10	3	
		oltre 10	4	
	Numero e tipologia di aziende agricole coinvolte (max 6 punti)	da 2 a 4	1	Progetto
		da 5 a 7	2	
		da 8 a 10	3	
		oltre 10	4	
		presenza di aziende/fattorie didattiche/sociali accreditate	2	
	Partecipazione enti pubblici (1 punto)		1	Progetto
Partecipazione di cooperative sociali di tipo B che svolgono attività agricola (2 punti)		2	Progetto – Atto costitutivo delle cooperative sociali allegato al progetto	
Tipologia del soggetto capofila: azienda agricola (2 punti)		2	Progetto	
Iniziative con prevalente ricaduta in aree rurali D (max 10 punti)	Localizzazione (max 10 punti)	interventi prevalentemente ricadenti in aree protette	4	Progetto – (punteggi cumulabili per aree sovrapponibili)
		interventi prevalentemente ricadenti in aree con complessivi problemi di sviluppo	6	

Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica dello sviluppo rurale (max 55 punti)	Crescita socio-economica delle aree rurali tramite interventi di diversificazione delle attività agricole (max 35 punti)	progetti di inclusione sociale (come attività ludico-ricreative e di socializzazione, attività artigianali tradizionali)	8	Progetto
		attività e terapie assistite con gli animali (come onoterapia, ippoterapia)	8	
		agrinido e/o agriasilo	5	
		progetti di recupero, cura e/o riqualificazione del verde e valorizzazione di spazi naturali all'interno o all'esterno dell'azienda	4	
		progetti di promozione di orti condivisi	4	
		servizi di educazione ambientale all'interno o all'esterno dell'azienda agricola	3	
		servizi di educazione alimentare all'interno o all'esterno dell'azienda agricola	3	
	Aumento dell'occupazione (max 10 punti)	2 unità lavorative annue	5	Progetto
		da 3 a 4 unità lavorative annue	7	
		oltre 4 unità lavorative annue	10	
Ambito di provenienza dei soggetti in condizioni di disagio/svantaggio sociale destinatari dei servizi (max 10 punti)	provinciale	5	Progetto	
	regionale	10		
Totale punteggio criteri regionali: 80 punti				

Criteri di selezione – specifici CLLD				
PRINCIPI DEI CRITERI DI SELEZIONE	DESCRIZIONE CRITERIO		Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Grado di coerenza del progetto rispetto alla SSLTP del GAL Golfo di Castellammare (max 20 punti)	Grado di coerenza con la SSLTP	Ottimo	20	Progetto
		Buono	15	
		Sufficiente	10	
Totale punteggio criteri specifici CLLD: 20 punti				
Totale punteggio complessivo: 100 punti				

Eventuali priorità da attribuire in caso di ex aequo	Progetto che prevede l'utilizzo di beni confiscati alla mafia ai sensi della L.R n. 15 del 15.11.2008 art.7		Documentazione probatoria
--	---	--	---------------------------

La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima di 30, al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a finanziamento. Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere almeno tre criteri di selezione riconducibili a due principi previsti.

Nel caso di ex aequo, al fine di individuare la posizione dei partenariati in seno all'elenco, sarà preso in considerazione l'ordine temporale di presentazione della domanda di sostegno sul SIAN.

Art. 11

Intensità di aiuto e massimali di spesa

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L'intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 250.000,00 incluso IVA, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l'importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 125.000,00 incluso IVA.

I regimi di aiuto saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

L'importo complessivo dell'aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013: nel calcolo del plafond "*de minimis*" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri Regolamenti (UE) "*de minimis*" n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 mila euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nell'ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto "*de minimis*" viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa, e relativamente alle spese di carattere generale, verrà suddiviso in base al numero dei componenti del partenariato stesso. Per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, secondo lo schema predisposto dal GAL "Golfo di Castellammare" allegato al Bando.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Quando il progetto prevede investimenti materiali, quali la realizzazione di prototipi e altre operazioni materiali, incluse le relative spese generali, è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa a sostegno per tali investimenti materiali, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto.

Art. 12

Impegni ed obblighi del beneficiario

Per tali aspetti si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014 - 2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016.

In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancato rispetto parziale o totale, si farà riferimento al quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse percentuali di riduzioni, nonché l'esclusione con riferimento alla sottomisura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare".

Tra i punti che rivestono particolare importanza si citano, tra gli altri, i seguenti:

5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni

5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione dal beneficio concesso, a rispettare gli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali e quelli di seguito riportati:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio utile di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- in caso di presentazione di una variante, dovuta a circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della presentazione del progetto, mantenere le condizioni di ammissibilità e di attribuzione del punteggio che hanno consentito l'inclusione della domanda di sostegno tra quelle finanziabili dalla sottomisura;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- conservare presso la sede del soggetto capofila/partenariato la documentazione probatoria, anche relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.), per l'intera durata dell'impegno e comunque almeno fino a 5 anni dopo il pagamento del saldo;

- garantire l'accesso a tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ed esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del partenariato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di animazione, oltre che della Regione Siciliana e del GAL Golfo di Castellammare e del PSR Sicilia 2014-2020;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito dell'Azione 3.1 del PAL Golfo di Castellammare in attuazione della sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanto previsto in merito nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014 - 2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, e s.m.i.;
- costituirsi entro i termini stabiliti dal GAL in fase di istruttoria della domanda in una delle forme giuridiche previste dal presente bando;
- assicurare all'interno del partenariato, per l'intera durata del progetto, la presenza di almeno tre soggetti di cui almeno un'impresa agricola;
- presentare la domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe;
- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione all'Amministrazione
- realizzare l'operazione rispettando i termini previsti dal provvedimento di concessione;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi – Bando di gara e capitolati d'oneri – Valutazione delle offerte – Attuazione del contratto;
- rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In caso di ammissibilità al sostegno, il legale rappresentante:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
- è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con il GAL anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL;
- garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni del GAL

Ogni soggetto può presentare in veste di capofila soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione del presente bando; può altresì partecipare ad altri progetti in qualità di partner.

Art. 13

Modalità di attivazione e accesso all'azione

L'Azione 3.1 è attivata tramite bando pubblico, che verrà pubblicato nel sito del GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE – www.galgolfodicastellammare.eu e nel sito www.psr Sicilia.it/2014-2020.

Il GAL trasmetterà ai comuni soci, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di pubblicazione agli albi pretori e/o nel sito istituzionale del Comune.

Il GAL, successivamente, pubblicherà un avviso contenente i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno. Tale avviso sarà parte integrante dello stesso bando.

Art. 14

Domanda di sostegno

Prima della presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il legale rappresentante del partenariato deve costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, un fascicolo aziendale del partenariato riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale. Qualora il progetto innovativo preveda interventi materiali, il fascicolo aziendale dovrà contenere anche l'indicazione delle particelle nelle quali dovranno essere realizzati tali interventi. Qualora il partenariato non sia ancora costituito, dovrà essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica.

Ciascun proponente può presentare una sola domanda di sostegno.

Successivamente, il legale rappresentante deve presentare la domanda di sostegno tramite il portale SIAN, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale di concerto con l'Organismo Pagatore. La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente a: GAL Golfo di Castellammare. La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con la sottomisura.

La domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020", deve:

- fare riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale, ed essere completa della documentazione richiesta dal presente bando, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto per il quale il legale rappresentante del partenariato, o il soggetto capofila in caso di partenariato non ancora costituito, non abbia già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito dell'Azione 3.1.

La stampa definitiva della domanda di sostegno, rilasciata informaticamente dal portale SIAN entro la data di scadenza del bando, debitamente firmata dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, deve essere presentata, completa degli allegati, di cui una in originale ed una in formato elettronico), entro il decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso la sede del GAL Golfo di Castellammare, Via Porta Stella 47/49 - 91011 – Alcamo (TP).

Nella parte esterna della busta o del plico, oltre agli estremi del richiedente (almeno denominazione, sede e domicilio fiscale) dovrà essere riportata la seguente dicitura: “*PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 19.2 - Domanda di sostegno a valere sull’Azione 3.1 del PAL Golfo di Castellammare*” – NON APRIRE.

Il plico contenente la domanda e gli allegati, deve essere presentata entro i termini stabiliti dal bando a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande di sostegno cartacee presentate oltre i termini previsti verranno ritenute irricevibili e l’ufficio competente darà apposita comunicazione al beneficiario interessato mediante pubblicazione sul sito web del GAL degli elenchi delle domande irricevibili, come descritto nei paragrafi successivi. Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Le domande di sostegno, ai sensi dell’art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l’errore commesso sia classificabile come “palese”;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUA;A;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l’operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del Beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all’approvazione dell’elenco provvisorio.

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle “*Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020*” di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Documentazione

Alla stampa della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata in duplice copia, di cui una in formato elettronico, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dall'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari, pena l'inammissibilità:

- documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato, o del capofila;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- progetto di cooperazione, redatto secondo il modello allegato al bando, che riporti almeno gli elementi indicati nel paragrafo "Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità";
- scheda di auto-attribuzione del punteggio, debitamente compilata, e documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
- check-list AGEA di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici, lavori e forniture (Autovalutazione PRE aggiudicazione gara e Autovalutazione POST Aggiudicazione gara) che vengono allegate alla presente (ove pertinente)
- copia delle analisi sulla salubrità del terreno e dell'aria per orti urbani e/o periurbani (ove pertinente);
- in caso di costituendo partenariato:
 - fascicolo anagrafico e/o aziendale, aggiornato e validato, di tutti i componenti del partenariato;
 - accordo di partenariato, secondo il modello allegato al bando, contenente un mandato con rappresentanza, con il quale i partner individuano e designano tra loro un soggetto capofila, nonché un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse; il mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario delle presenti disposizioni attuative";
 - dichiarazione di impegno, secondo il modello allegato al bando, a costituirsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
- in caso di partenariato già costituito:
 - fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
 - atto costitutivo, statuto e regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione (coerentemente con quanto indicato nel paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando);
- in caso di progetti che comportino la realizzazione di opere edili e della relativa impiantistica, il progetto presentato deve essere definitivo. Entro il termine perentorio di 90 giorni della notifica dell'inserimento della domanda di sostegno nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili al sostegno, il progetto dovrà essere reso esecutivo e cantierabile. Trascorso tale termine senza che l'obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza della cantierabilità dell'iniziativa progettuale. In ogni caso, qualora l'aggregazione sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni necessarie e pertinenti, il progetto esecutivo e cantierabile può essere presentato unitamente alla domanda di sostegno;
- patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del GC;
- certificato sostitutivo che documenti l'iscrizione alla CCIAA di tutte le imprese partner;

- dichiarazione di impegno da parte del capofila, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo “Impegni e obblighi del beneficiario;
- dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis, specificandone l’importo e la data di concessione, secondo il modello allegato al bando;
- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad esclusione di quelli compresi nei prezziari, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi devono essere rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati;

Tutta la documentazione di pertinenza di ciascun richiedente deve riportare una data antecedente o contemporanea alla data di rilascio informatico ed essere sottoscritta, pena l’esclusione.

Art. 16

Procedimento amministrativo

Le attività amministrative relative all'istruttoria delle istanze (ricevibilità istanze, ammissibilità istanze, valutazione e concessione del sostegno) saranno eseguite secondo le indicazioni stabilite al paragrafo 2.4 “Procedimento amministrativo” delle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020.

Art. 17

Ricevibilità

Il soggetto incaricato della ricevibilità, dell’ammissibilità e della valutazione è costituito da una Commissione designata con Determina Presidenziale del GAL e costituita da un minimo di 3 componenti.

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
- della presenza della documentazione richiesta;

Art. 18

Ammissibilità e valutazione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando, nelle disposizioni attuative, ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall’autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Saranno ritenute ammissibili al sostegno le domande per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con esito favorevole e che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto; di queste, saranno ammesse al sostegno le domande collocate in posizione utile, fino ad esaurimento delle risorse pubbliche stabilite dal bando.

Art. 19

Formulazione della graduatoria

Il GAL formulerà una graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità/ammissibilità, approvata dal CdA del GAL, verrà affissa nella bacheca del GAL. Tale graduatoria sarà pubblicata con valore legale nel sito del GAL (<http://www.galgolfodicastellammare.eu>).

La pubblicazione nel sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione delle istanze ammissibili e di quelle escluse (non ricevibili e/o non ammissibili), potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Entro i successivi 30 gg. il GAL provvede all'eventuale riesame e dà comunicazione agli interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse. La graduatoria definitiva delle domande escluse dovrà riportare anche le motivazioni di esclusione (non ricevibilità e/o non ammissibilità).

Gli elenchi definitivi delle istanze ammissibili ed escluse, approvati con delibera dell'Organo decisionale del GAL, saranno pubblicati sul sito istituzionale del GAL.

L'inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo (pari a 30 punti), per quelle escluse e per quelle non ricevibili.

Conclusa la procedura di istruttoria delle istanze, il GAL procederà all'emanazione e alla notifica del provvedimento di concessione che riporterà le informazioni individuate al punto 2.5 "Provvedimenti

di concessione dell'aiuto" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali- Parte generale - PSR 2014/2020.

Art. 20

Provvedimenti di concessione del sostegno

L'atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Il suddetto provvedimento riporterà almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che il GAL si riserva di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo).

L'atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite pec.

L'atto di concessione dell'aiuto deve riportare i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione applicabili, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni della stessa norma cui si riferisce l'aiuto.

Art. 21

Tempi di esecuzione e proroghe

Il progetto di esercizio della cooperazione deve avere una durata compresa tra i 12 mesi e i 24 mesi. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL. Le attività progettuali devono essere avviate entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

La proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione del GAL. Non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al GAL, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore, la Comunicazione C(88) 1696 della Commissione europea relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo, indica che le stesse «devono essere incontestabili».

La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La concessione o meno della proroga richiesta è competenza del Coordinatore del GAL, soggetto delegato all'attuazione della sottomisura/operazione.

Art. 22 **Varianti**

Il progetto originario può subire delle variazioni nel tempo, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da esigenze obiettive, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto.

L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (cfr. paragrafo 5.9.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione del partenariato.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

- in caso di variante al progetto:
 - relazione con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
 - documenti di cui al paragrafo “documentazione” debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
 - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;
- in caso di modifica di un partner:
 - richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
 - documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
 - dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni al GAL “Golfo di Castellammare” per consentire l’avvio dell’istruttoria.

Art. 22.1

Istruttoria della domanda di variante

La domanda di variante deve essere istruita anche al fine di determinare la spesa ammissibile e il contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non vengano alterate le condizioni relative all’ammissibilità del progetto, sia per quanto riguarda la compagine del partenariato, sia per quanto riguarda le caratteristiche delle attività progettuali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Sulla base degli esiti dell’istruttoria, il GAL “Golfo di Castellammare” provvederà all’adozione del provvedimento di autorizzazione o alla comunicazione all’interessato del diniego all’autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione alla variante, ai fini della rendicontazione delle spese rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante sono ammissibili, in caso di autorizzazione, a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN.

Nel caso di variazioni della compagine partenariale, il legale rappresentante della stessa deve trasmettere l’atto di costituzione sottoscritto dal nuovo partenariato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’autorizzazione alla modifica del partner.

Art. 23

Domanda di pagamento

L'erogazione del sostegno avverrà in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti, comprovati dalla necessaria documentazione amministrativa e contabile. Sarà concessa anticipazione solo ed esclusivamente per le spese connesse ad investimenti materiali.

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento tramite il portale SIAN. Le domande possono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli messi a punto dall’Organismo Pagatore AGEA e devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica prevista. Il sistema non consente il rilascio di domande incomplete e/o riportanti anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento devono essere imputate informaticamente a: GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di pagamento rilasciata informaticamente sul portale SIAN e debitamente firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, presso la sede del GAL Golfo di Castellammare, Via Porta Stella 47/49 - 91011 – Alcamo (TP).

Nella parte esterna della busta o del plico, oltre agli estremi del richiedente (almeno denominazione, sede e domicilio fiscale) dovrà essere riportata la seguente dicitura: “*PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 19.2 - Domanda di pagamento a valere sull’Azione 3.1 del PAL Golfo di Castellammare*” – NON APRIRE.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale revoca del sostegno.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016, ed a quanto stabilito nell’atto di concessione del sostegno.

Art. 24

Anticipo

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico esclusivamente per la quota progettuale destinata agli investimenti materiali. L’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l’investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo concesso.

L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato. Ove si debba recuperare integralmente l’anticipo, occorre recuperare anche tutti gli interessi della somma anticipata. I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Art. 25

Stato di avanzamento lavori (SAL)

L’erogazione di stato di avanzamento in corso d’opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione, da parte del beneficiario, di una “domanda di pagamento” rilasciata

informaticamente sul portale SIAN, la cui stampa viene presentata entro 10 gg. al GAL “Golfo di Castellammare”, corredata dalla seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il sostegno;
- copia dei contratti del personale dedicato all'attività progettuale; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico e l'impegno economico; per ciascun soggetto devono essere riportate, in apposito timesheet, le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- nel caso in cui il partner sia un Ente Pubblico copia della determina e/o delibera di attribuzione del personale al progetto di cooperazione e copia dei documenti contabili di spesa
- copia dei contratti degli incarichi professionali;
- relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2, Bando GAL “Golfo di Castellammare” pubblicato il .../.../.../ CUP.....” .
- documenti giustificativi delle spese per missioni (es: biglietti mezzi pubblici, fatture/ricevute di prestazioni alberghiere e ristorative, richiesta rimborso spese chilometriche) Il rimborso delle spese per missioni e trasferte anche all'estero devono essere contenute nei limiti e nel rispetto di quanto indicato nelle circolari dell'Assessorato Regionale dell'Economia attualmente vigenti: Circolare n° 10 del 12.05.2010 e Circolare n° 11 del 07.04.2015) e ss.mm. e ii. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dal personale del gruppo di cooperazione con contratto di tipo professionale possono essere imputate direttamente al soggetto beneficiario così come previsto dalla Circolare 31/E del 30/12/2014 (paragrafo 2 – Spese di vitto e alloggio dei professionisti);
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di esercizio della cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative agli incontri, seminari e workshop, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;
- relazioni, elaborati e studi;
- copia materiale divulgativo diffuso.

Il GAL si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 90% del contributo concesso.

La rendicontazione di tali acconti, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, può riguardare una percentuale di spesa inferiore all'anticipo stesso, ma la somma dell'anticipo concesso e degli acconti rendicontati non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso.

In fase di saldo finale dovrà essere rendicontata tutta la spesa non compresa nelle domande di acconto (SAL); la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.

A titolo esemplificativo, se ad un beneficiario è stata erogata un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso, lo stesso potrà presentare domanda di SAL in maniera tale che la spesa rendicontata in sede di SAL (ad esempio pari al 40% del contributo concesso) sommata all'anticipazione erogata non superi il 90% del contributo concesso. In ogni caso il beneficiario in sede di domanda di saldo dovrà rendicontare tutta la spesa non compresa nella domanda di SAL (e cioè, sempre in riferimento all'esempio precedente, una spesa corrispondente al 60% di contributo, pari alla somma del 50% di anticipazione + il 10% della parte restante a saldo) e conseguentemente la polizza fidejussoria potrà essere svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate. L'Ufficio istruttore, in fase di verifica amministrativa, annulla tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa con il timbro "*Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 19.2 – Azione 3.1*", trattenendo copia conforme all'originale.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

Il GAL erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate e stabilite dal bando. Il GAL si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative specifiche, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020".

Art. 26 **Saldo**

È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe.

I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Compilate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE entro i successivi 10 giorni.

Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente; pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione richiesta per il SAL, unitamente a quella di seguito elencata:

- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, estratti conto)

dalla quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;

- nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2, Bando GAL “Golfo di Castellammare” pubblicato il .../.../.../ CUP.....”;
- relazione aggiornata sulle attività del personale dedicato all’attività progettuale, ed eventuali ulteriori contratti;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell’ambito delle attività progettuali previste;
- copia del materiale divulgativo diffuso.

L’ufficio istruttore competente provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell’iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento. Detto ufficio provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di materiali e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato soltanto quando il progetto sarà completato e i risultati relativi al modello tecnico/organizzativo utilizzato per la cooperazione saranno stati divulgati.

Art. 27

Ricorsi

Il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso alla graduatoria definitiva, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nel sito del GAL, presso gli organi competenti.

Qualora il GAL accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 28

Controlli e sanzioni

Così come previsto dall’art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL, a seguito di delega formale da parte dell’Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall’art. 48 del Reg.(UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento. Il GAL è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario. Fatta salva l’applicazione dell’art.63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n.497 del 17/01/2019 “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato nella GURI n 72 del 26.03.2019. Più in particolare si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione approvate con DDG n. 4596 del 20/12/2019 predisposte dall’Amministrazione Regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020, salvo eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione ai nuovi impegni.

Sulle domande di pagamento presentate l'Amministrazione Regionale effettuerà i "controlli in loco" ai sensi degli artt.49-50-51 del Reg.(UE) n.809/2014, verificando che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014-2020 e garantendo che l'operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso. Ai sensi dell'art. 52 Reg. (UE) n.809/2014, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l'Amministrazione Regionale, effettuerà i "controlli ex post" per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritti dal Programma Rurale.

Art. 29

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 e s.m.i. e consultabili nel sito: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Si allega al presente bando:

- Schema dell'accordo di partenariato;
- Format del progetto di cooperazione;
- Dichiarazione di impegno;
- Dichiarazione aiuti in regime *de minimis*;
- Scheda di auto-attribuzione punteggio;
- Dichiarazione su impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando;
- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Patto di integrità.

Il GAL è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della S.S.L.T.P. e alle disposizioni comunitarie che regolano la materia.

Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Il presente bando approvato con delibera del CdA del GAL del 12/06/2020 sarà pubblicato, con valore legale di avvenuta pubblicazione, sul sito ufficiale dell'Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del GAL Golfo di Castellammare ed entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Per informazioni rivolgersi a: GAL Golfo di Castellammare, Via Porta Stella 47/49 - 91011 – Alcamo (TP), email: " info@galgolfodicastellammare.eu, pec: galgolfodicastellammare@pec.it.

Il responsabile del procedimento è il Coordinatore del GAL, dott. Andrea Ferrarella.

Art. 30
Trattamento dei dati personali

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL, acquisiti a seguito della partecipazione al presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, nel rispetto del Reg. (UE) n.2016/679 (GDPR) recanti disposizioni e tutele dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pietro Puccio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi Art. 3 comma 2 Dlg.vo 39/93*